



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XII

Rif. prot. n. 52753 del 9 novembre 2020

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
(Rif. email del 9 novembre 2020)
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e canone (COSAP) – Occupazioni connesse alle attività di ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito di eventi sismici. Contributo di cui all'art. 6, comma 8-bis del D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Coordinamento con l'esenzione di cui all'art. 1, commi 997 e 998 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Quesito.

Con l'email in riferimento è stata trasmessa la nota del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, relativa ad un quesito posto dal comune di Norcia con il quale si chiedono "chiarimenti circa la lettura da dare al dispositivo degli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 95 del 20 marzo 2020, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 997 della legge n. 145/2018, con riferimento al tema del canone di occupazione suolo e aree pubbliche".

Nello stesso quesito viene evidenziato che gli "artt. 1, 2 e 3 dell'ordinanza 95, rispettivamente dettati in tema di danni lievi alle abitazioni ed alle attività produttive (ordinanza n. 4), danni gravi alle attività produttive (ordinanza n. 13) e danni gravi alle abitazioni (ordinanza n. 19), recepiscono ed attuano il disposto dell'articolo 6, comma 8-bis" del D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Quest'ultima disposizione prevede che le "spese

sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo".

Nel quesito vengono richiamati i commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, il comma 997 ha introdotto l'esenzione dall'imposta comunale per la pubblicità (ICP) e dal canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal relativo canone COSAP, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D. L. n. 189 del 2016.

Il dubbio interpretativo su cui si incentra la richiesta in esame consiste nell'estensione "dell'ambito di applicazione del regime delle esclusioni previste dal Legislatore ai fini dell'esenzione dei contributi richiamati da parte degli esercenti delle attività commerciali e produttive nei Comuni del sisma del 2016.

In sostanza, si chiede se l'esenzione temporanea (dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020) debba intendersi come strettamente riferita al soggetto titolare per qualsiasi attività ad esso inerente, dunque anche per l'occupazione di suolo derivante dalle attività di riparazione degli edifici commerciali e produttivi danneggiati, oppure se l'esenzione debba considerarsi limitata all'esercizio delle sole attività commerciali e produttive ordinarie, ossia non interdette dai danni sismici".

In conclusione, viene richiesto un chiarimento a questo Ministero al fine di meglio definire l'ambito di operatività dell'esenzione in esame.

Al riguardo, si deve premettere che il comma 997 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha introdotto, tra l'altro, l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal relativo canone COSAP, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D. L. n. 189 del 2016.

Il dubbio interpretativo esposto nella nota pervenuta si concentra sulla necessità di chiarire se l'esenzione debba essere riferita al soggetto titolare per qualsiasi attività e quindi anche per l'occupazione di suolo pubblico derivante dalle attività di ricostruzione degli immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali e produttive o se, invece, la misura agevolativa in commento debba considerarsi limitata all'esercizio delle attività in questione non interdette dai danni sismici.

In merito, va precisato che con il comma 997 in discorso è stata introdotta un'esenzione temporanea volta a tutelare tutte le attività produttive con sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza effettuare alcuna distinzione fra le fattispecie che godono dell'agevolazione, fra

cui possono pertanto rientrare anche le occupazioni effettuate dalle imprese che eseguono lavori di ricostruzione e di ristrutturazione degli edifici.

A conferma di tale affermazione, occorre rammentare che sia il decreto direttoriale del 27 settembre 2019 sia le istruzioni e il modello per la comunicazione dei dati allegati al decreto stesso¹ - modello in base al quale gli enti locali comunicano al Dipartimento delle Finanze i dati relativi alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione - riportano, fra i dati utili al calcolo delle somme da ristorare, il numero delle attività esenti e la superficie totale interessata dall'agevolazione.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del D. L. n. 189 del 2016, che stabiliscono i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'anno 2016, invece, regolamentano una diversa fattispecie relativa alla ricostruzione degli immobili danneggiati, fra cui sono ricompresi anche quelli destinati all'esercizio di attività produttive.

In particolare, il comma 8-*bis* del citato art. 6, prevede che sono oggetto di finanziamento agevolato le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, con la conseguenza che rientrano in tali interventi anche le occupazioni di suolo pubblico derivanti dalle attività di riparazione degli edifici destinati all'esercizio di attività produttive.

Al fine di offrire una soluzione alla problematica posta, giova ricordare, in proposito, che il soggetto passivo della TOSAP, a norma dell'art. 39 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Analogamente, per quanto concerne il COSAP, l'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, assoggetta al pagamento del canone il titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Per la corretta applicazione dell'art. 6, comma 8-*bis* del D. L. n. 189 del 2016, occorre dunque verificare chi sia il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione. Ed invero:

- se il soggetto obbligato coincide con l'impresa che effettua i lavori di ricostruzione e questa possiede i requisiti per avere diritto all'esenzione di cui al citato comma 997, il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di ricostruzione non deve richiedere il rimborso delle spese in questione in quanto non sono state sostenute per effetto dell'esenzione di legge;
- se l'impresa che esegue i lavori di ricostruzione non ha, invece, la sede legale od operativa nei territori delle regioni interessati dal sisma e individuati dal citato comma 997 e quindi non beneficia dell'esenzione in parola, allora nella commisurazione del contributo di cui all'art. 6 rientrano le spese

¹ Si ricorda che il decreto in questione è stato emanato in attuazione del decreto ministeriale 14 agosto 2019 a sua volta attuativo del comma 998 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.

previste dal comma 8-bis, nel presupposto che l'impresa stessa abbia traslato la somma corrisposta per la TOSAP o per il COSAP al proprietario dell'immobile;

- se il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione è lo stesso proprietario dell'immobile in ricostruzione occorre tenere conto della seguente distinzione:
 - nel caso di immobili non destinati ad attività produttive, si applica il disposto dell'art. 6 in discorso relativamente al tributo o al canone versato per l'occupazione di suolo pubblico;
 - se gli immobili sono destinati ad attività produttive il titolare della concessione già beneficia dell'esenzione dalla TOSAP o dal COSAP di cui all'art. 1, comma 997 della legge n. 145 del 2018 e pertanto tale soggetto non è ovviamente legittimato a beneficiare del finanziamento previsto dal comma 8-bis dell'art. 6 del D. L. n. 189 del 2016.

Vale la pena infine di ricordare che l'esenzione prevista per le occupazioni in discorso è limitata al solo periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, come espressamente stabilito dal più volte citato comma 997. Pertanto, in caso di spese relative alle occupazioni in discorso sostenute in annualità diverse, dette spese rientrano nell'agevolazione prevista dall'art. 6 del D. L. n. 189 del 2106.

IL DIRETTORE
Giovanni Spalletta
[Firmato digitalmente]